



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	188 del 08/05/2020
---------------------------	--------------------

Area	<i>Staff</i>
-------------	--------------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – AGGIORNAMENTO PIANO TEMPORANEO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI SETTIMANALI E IN FORMA ITINERANTE DI GENERI ALIMENTARI, VESTITI E SCARPE PER BAMBINI, LIBRI, CARTOLERIA, PIANTE E FIORI E NEL MERCATO AGRICOLO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 4 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 17 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 46 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"; le relative misure hanno durata dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 compreso;

CONSIDERATO quanto indicato nell'Ordinanza n. 46 del 4.5.2020 del Presidente della Regione Veneto che dispone:

18. Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1.

19. Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

CONSIDERATO quanto indicato nei chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali aggiornati alla data del 7/5/2020, in particolare al quesito "*i mercati e le altre attività di vendita in aree senza posto possono operare anche di domenica*" viene risposto che "*l'ordinanza n.46 ha indicato specificamente, regolando in modo organico la tematica della chiusura festiva, gli esercizi sottoposti a tale limitazione. Tra gli esercizi individuati non sono compresi i mercati e*

le analoghe forme di vendita in area pubblica. Anche in base alle recenti disposizioni governative (v. DPCM 26.4.2020) si riferiscono distintamente ai mercati rispetto agli altri esercizi commerciali, ponendo regole autonome. La chiusura festiva non si applica quindi ai mercati e alle analoghe forme di vendita in area pubblica e senza posto fisso.”

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì e sabato e il mercato agricolo di domenica in via Angarano dal 12 marzo (in atti prot.n. 18467 dell'11.03.2020, prot.n. 18992 del 13.03.2020, prot.n.20832 del 25.3.20, prot. 22575 del 3.4.20);

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 151 del 15 aprile 2020 (approvazione piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari) e n. 173 del 29 aprile 2020 (aggiornamento piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari e prodotti florovivaistici) redatte ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto;

RITENUTO

- Opportuno aggiornare il Piano temporaneo contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei Mercati settimanali del giovedì e sabato e in forma itinerante di generi alimentari e piante e fiori, con aggiunta delle attività di vendita di vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e nel Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 4 maggio 2020, per il periodo dal 9.5.20 al 17.5.20, al fine di consentire lo svolgimento di tali attività, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che svolgono nell'ambito del territorio comunale demandando al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente dell'Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico Attività Produttive, di dare atto al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;
- di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è aggiornato il Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e sabato e in forma itinerante di generi alimentari e piante e fiori, con aggiunta delle attività di vendita di vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e nel Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 4 maggio 2020; il Piano è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. le misure di cui alla presente ordinanza si applicano dal 9 maggio 2020 al 17 maggio 2020 compresi, salva cessazione anticipata dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
3. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e dagli operatori commerciali presenti;

4. l'attività mercatale può essere svolta nei mercati all'aperto che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
5. il trasferimento temporaneo del posteggio libero PG 103 per settore alimentare del mercato del giovedì da Piazza Garibaldi a Piazzale Trento, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;
6. di confermare il piano approvato con precedenti ordinanze n. 151 e n.173 per la parte relativa ai posteggi per la vendita di generi alimentari e di prodotti florovivaistici, quali in particolare:
 - a) il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA 72A e MA 74A del mercato del giovedì e MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;
 - b) il trasferimento temporaneo dei posteggi assegnati alle attività di commercio su area pubblica di prodotti florovivaistici dalle diverse vie a Piazza Libertà (mercato giovedì: BE25 – MA75A – PG97 - PT128A – JD137 -JD138 – JD139 – JD140 – JD141 – JD142; mercato del sabato: BE23 – MA67A – PG77 – JD99 – JD100);
 - c) la modifica della perimetrazione del mercato di Via Verci, nella quale viene eliminato il corridoio longitudinale lato est, mantenendo unico accesso da sud e uscita da nord, e viene separato da Via Bellavitis, quest'ultimo sarà perimetrato in maniera distinta con propri accessi e uscite;
7. di adeguare la perimetrazione di Piazza Libertà e individuare n. 17 posteggi, nei mercati del giovedì e del sabato, nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio, da destinare al settore "non alimentare" per la vendita di prodotti florovivaistici, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, da assegnare alle ditte iscritte al Registro Imprese per le suddette attività, trasferendole dai posteggi di cui sono concessionarie nei mercati del giovedì e del sabato; le ditte di commercio ambulante di abbigliamento dovranno preventivamente comunicare la volontà di partecipare al mercato per la vendita esclusiva di vestiti o scarpe per bambini;
8. le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità alla presente Ordinanza, all'Ordinanza Regionale n. 46 del 4 maggio 2020 e al regolamento comunale del commercio su area pubblica;
9. la vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali, del regolamento comunale del commercio su area pubblica e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.
10. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- resta a carico degli operatori fornire guanti monouso e/o prodotti disinfettanti per le mani ai clienti prima del loro ingresso al mercato oltre che garantire un servizio di controllo degli ingressi e uscite e del distanziamento tra le persone;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica o mail), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 08 maggio 2020

**IL SINDACO
ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5

ALLEGATO A
**Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività
di commercio ambulante su area pubblica ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04 maggio 2020**

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività nei mercati all'aperto del giovedì e sabato e della domenica è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area esterna di attesa, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale di almeno due metri tra le persone;
3. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, dovranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato e delle Associazioni di categoria;
4. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia conteggiato in numero 3 persone per singolo posteggio, garantendo le misure di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; in particolare viene definita la seguente capienza:
 - Mercato del giovedì e sabato in Via Verci: capienza massima 45 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì e sabato – Via Bellavitis: capienza massima 10 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì e sabato - Piazza Libertà: capienza massima 50 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì in Piazzale Trento: capienza massima 20 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato Agricolo della domenica Via Angarano: capienza massima 30 persone (oltre agli operatori del mercato)
5. sia consentito l'accesso contemporaneo alle aree mercatali di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
6. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
7. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
9. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
10. si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano

Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria.

Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all'ingresso ed uno all'uscita, al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Il presente Piano si applica ai seguenti mercati:

- Mercati del giovedì in Via Verci, Via Bellavitis, in Piazza Libertà e in Piazzale Trento
- Mercato del sabato in Via Verci, Via Bellavitis e Piazza Libertà
- Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano

Disposizioni integrative ed applicative del presente piano.

Gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a.	Accesso ai posteggi	ore 07.00
b.	Inizio operazioni di vendita	ore 09.00
c.	Termine ultimo accesso ai posteggi da parte degli operatori	ore 08.00
d.	Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzati	ore 08.30
e.	Termine ultimo delle vendite	ore 12.30
f.	Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi degli operatori	ore 12.35
g.	Termine ultimo per allontanamento degli automezzi degli operatori e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

Viene effettuato il trasferimento temporaneo del posteggio libero PG 103 per settore alimentare del mercato del giovedì da Piazza Garibaldi a Piazzale Trento, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;

Viene confermato il piano approvato con precedenti ordinanze n. 151 e n.173 per la parte relativa ai posteggi per la vendita di generi alimentari e di prodotti florovivaistici, quali in particolare:

- il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA 72A e MA 74A del mercato del giovedì e MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;
- il trasferimento temporaneo dei posteggi assegnati alle attività di commercio su area pubblica di prodotti florovivaistici dalle diverse vie a Piazza Libertà (mercato giovedì: BE25 – MA75A – PG97 – PT128A – JD137 – JD138 – JD139 – JD140 – JD141 – JD142; mercato del sabato: BE23 – MA67A – PG77 – JD99 – JD100);
- la modifica della perimetrazione del mercato di Via Verci, nella quale viene eliminato il corridoio longitudinale lato est, mantenendo unico accesso da sud e uscita da nord, e viene separato da Via Bellavitis, quest'ultimo sarà perimetrato in maniera distinta con propri accessi e uscite;

Vengono individuati numero 17 posteggi in Piazza Libertà, nei mercati del giovedì e del sabato, nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio, da destinare al settore “non alimentare” per la vendita di prodotti florovivaistici,

vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, da assegnare alle ditte iscritte al Registro Imprese per le suddette attività, trasferendole dai posteggi di cui sono concessionarie nei mercati del giovedì e del sabato; le ditte di commercio ambulante di abbigliamento dovranno preventivamente comunicare la volontà di partecipare al mercato per la vendita esclusiva di vestiti o scarpe per bambini.

Le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità all'Ordinanza Sindacale e all'Ordinanza Regionale n. 46 del 4 maggio 2020 e al regolamento comunale del commercio su area pubblica.

In particolare la vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti, come indicato nell'Ordinanza regionale n. 46 /2020..

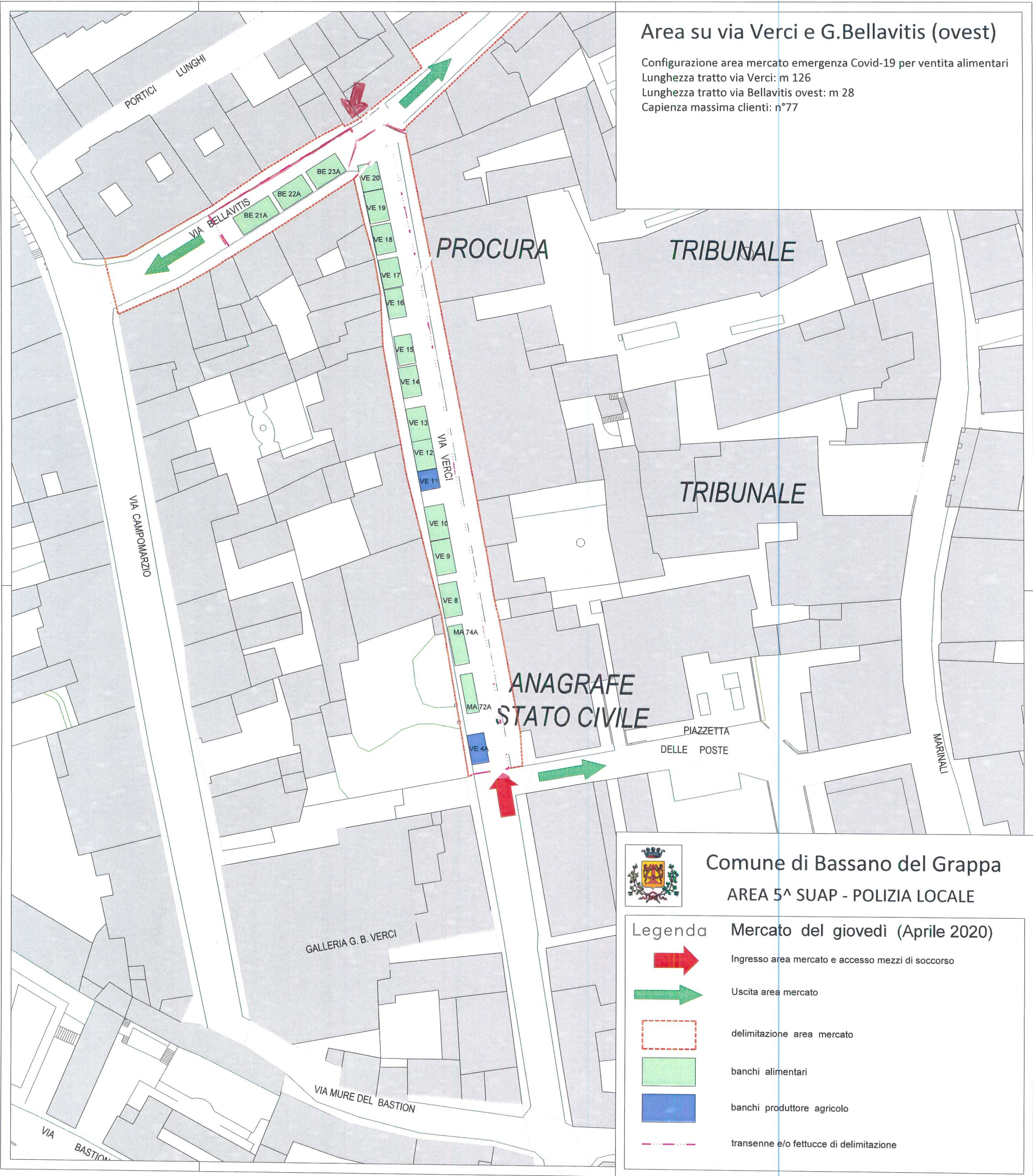
Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Servizi Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, è autorizzato, qualora necessario, con proprio atto motivato, di assumere i seguenti provvedimenti.

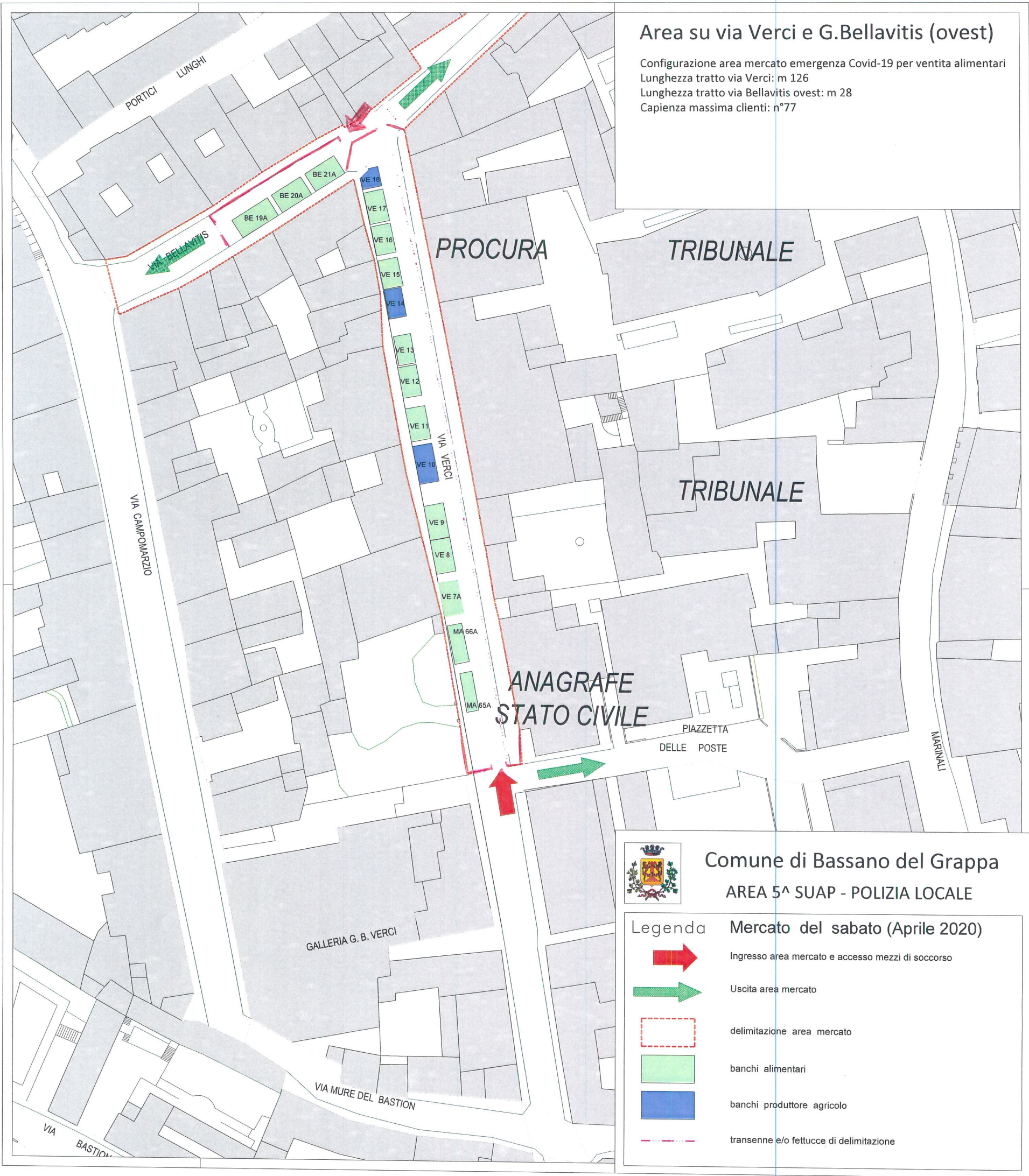
- a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Misure di monitoraggio

Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascuna area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

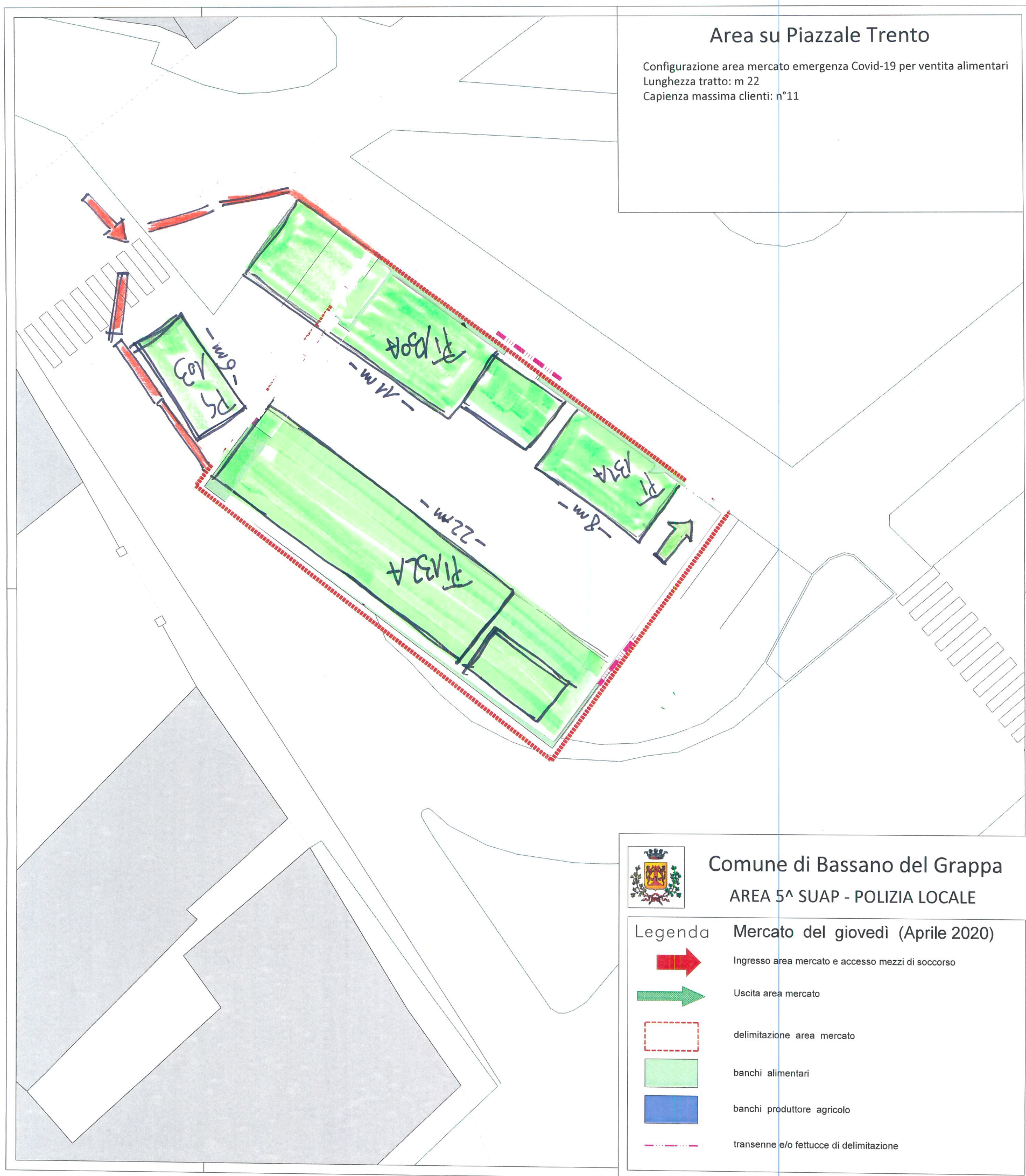
In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.





Area su Piazzale Trento

Configurazione area mercato emergenza Covid-19 per vendita alimentari
Lunghezza tratto: m 22
Capienza massima clienti: n°11



Comune di Bassano del Grappa
AREA 5^a SUAP - POLIZIA LOCALE

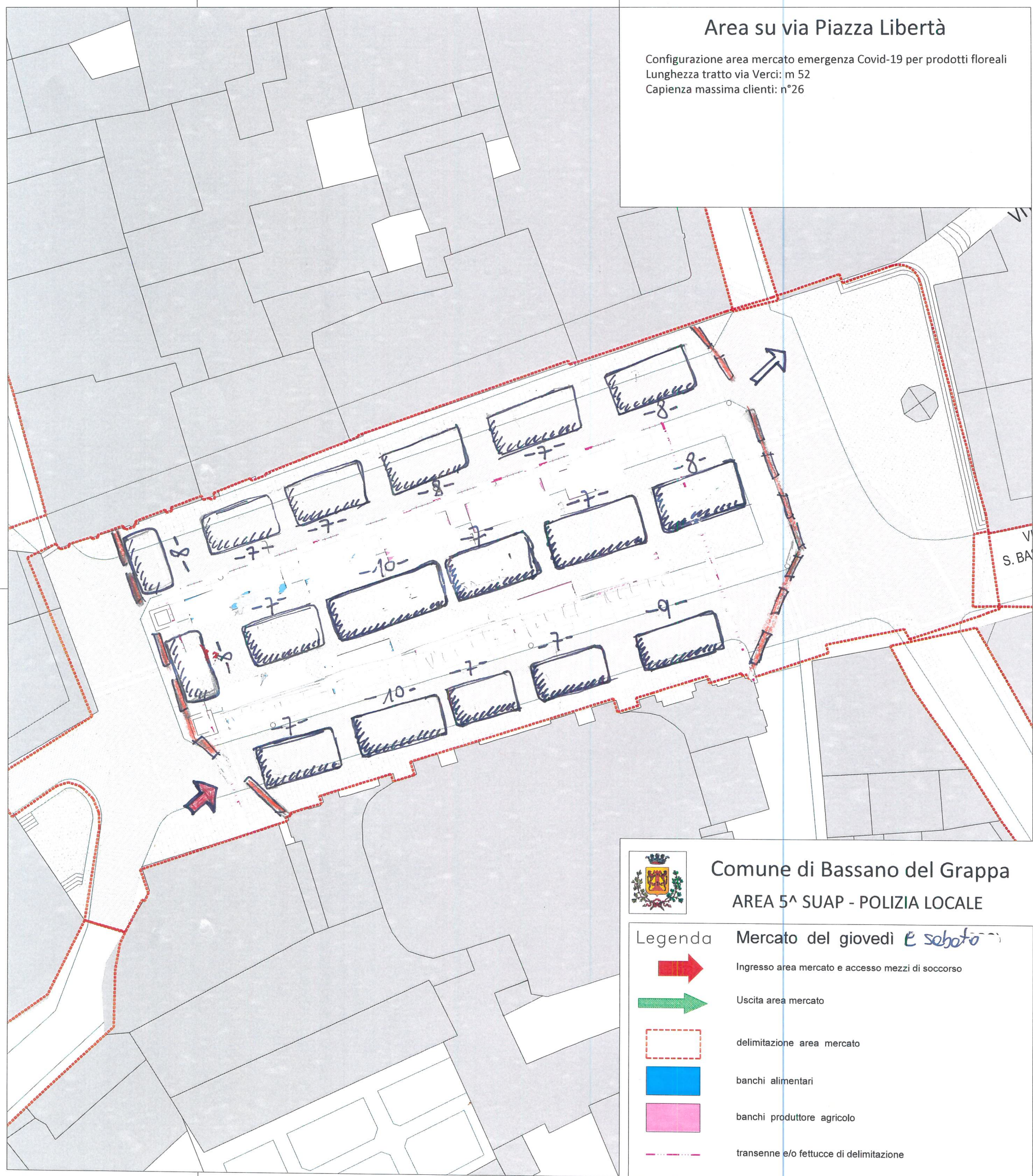
Legenda

-  Ingresso area mercato e accesso mezzi di soccorso
-  Uscita area mercato
-  delimitazione area mercato
-  banchi alimentari
-  banchi produttore agricolo
-  transenne e/o fettucce di delimitazione

Mercato del giovedì (Aprile 2020)

Area su via Piazza Libertà

Configurazione area mercato emergenza Covid-19 per prodotti floreali
Lunghezza tratto via Verci: m 52
Capienza massima clienti: n°26

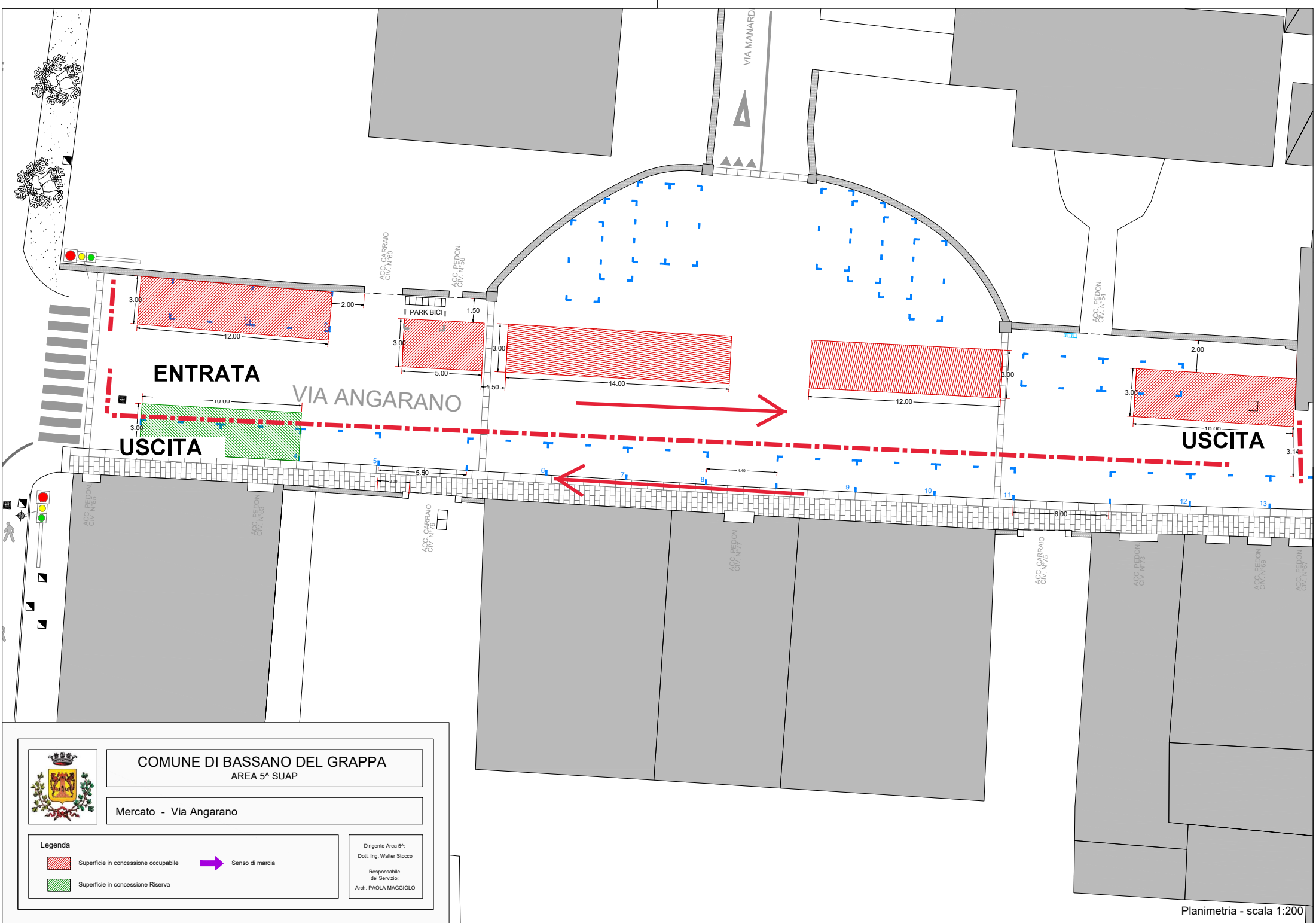


Comune di Bassano del Grappa
AREA 5^ SUAP - POLIZIA LOCALE

Legenda

-  Ingresso area mercato e accesso mezzi di soccorso
-  Uscita area mercato
-  delimitazione area mercato
-  banchi alimentari
-  banchi produttore agricolo
-  transenne e/o fettucce di delimitazione

Mercato del giovedì *e sabato*



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 5ª SUAP

Mercato - Via Angarano

Legenda

- Superficie in concessione occupabile
- Superficie in concessione Riserva
- Senso di marcia

Dirigente Area 5ª:
Dott. Ing. Walter Stocco
Responsabile
del Servizio:
Arch. PAOLA MAGGIOLO